



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E
RIPRISTINO NELLE AREE PUBBLICHE O DI
USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 123 del 30/06/2022

INDICE

Art. 1 GENERALITÀ - DEFINIZIONI	pag. 3
Art. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 4
Art. 3 CONTENUTI DELLA DOMANDA	pag. 4
Art. 4 INTERVENTI URGENTI	pag. 5
Art. 5 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE	pag. 6
Art. 6 VIGILANZA	pag. 7
Art. 7 GARANZIE	pag. 7
Art. 8 COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI – VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	pag. 9
Art. 9 PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI	pag. 9
Art. 10 PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ	pag. 10
Art. 11 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 12
Art. 12 INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE	pag. 12
Art. 13 SANZIONI	pag. 12
Art. 14 MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE	pag. 13
Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE	pag. 13

Art. 1 GENERALITÀ E DEFINIZIONI

1. Le prescrizioni riportate nel presente “Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico” si applicano agli interventi da eseguirsi nelle aree di competenza del Comune di Imola.
2. Le autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico, interessanti le strade e/o le pertinenze stradali di competenza del Comune di Imola, sono disciplinate dalle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle seguenti norme:
 - Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto Legislativo 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
 - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 “Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;
 - Decreto Legislativo 33/2016 “Misure volte a ridurre i costi delle installazioni di rete delle comunicazioni elettroniche ad alta velocità”;
 - Decreto legge 77/2021 convertito nella legge 108/21 per la parte riguardante le operazioni di scavo e posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
 - “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria (affissioni) e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale” approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 18/03/2021.

Dovranno, inoltre, essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, infrastrutture telefoniche e digitali, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza nei cantieri.

3. Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea su suolo pubblico, su aree di proprietà comunale, su strade, su pertinenze stradali o su aree con servitù ad uso pubblico.
4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, che a qualsiasi titolo intendano eseguire scavi su suolo pubblico, devono previamente ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dal Comune con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento. E’ fatta eccezione all’obbligo della richiesta per i lavori appaltati direttamente dal Comune di Imola o mediante la società cui è conferita la gestione delle infrastrutture e del patrimonio comunale.
5. Per corretta esecuzione delle opere di ripristino si intende l’obbligo del concessionario al ripristino dei luoghi, compresi gli eventuali manufatti, accessori e, comunque, tutti gli elementi presenti nell’area, per renderli nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’intervento richiesto.
6. Le canalizzazioni, i sottoservizi, i pozzetti ed i manufatti messi in opera su strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune di Imola (parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, fasce laterali), su tutte le aree di sua proprietà, comprese le aree verdi e le aree soggette a servitù di pubblico transito, sono soggette alla concessione temporanea per l’occupazione di area o spazio pubblico, come previsto dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria (affissioni) e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale”.
7. Le prescrizioni riportate nel presente “Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico o ad uso pubblico” non si applicano alle costruzioni di canalizzazioni, ponti, tombamenti e muri di sostegno ubicati totalmente in proprietà privata.

Art. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta redatta sui modelli allegati al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni parte, deve essere presentata al Comune di Imola, con marca da bollo del valore legale corrente ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
2. Qualora l'intervento richiesto rientri nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la richiesta dovrà essere assoggettata alle procedure di cui al medesimo decreto.
3. Per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si applica la procedura di cui all'art. 49 del D.lgs.259/2003.

Art. 3 CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. La richiesta deve essere presentata al fine di ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di scavi sulle aree indicate all'art. 1 c. 3 del presente Regolamento finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sotto-servizi e/o pozzetti.
2. La richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico deve riferirsi ad un unico intervento, salvo quanto previsto all'art. 4, ed essere richiesta dal soggetto privato o dal concessionario di pubblici servizi, utilizzando gli allegati "A" e "B", secondo la tipologia di lavoro.
3. La richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico include anche la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico prevista dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale" approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 18/03/2021.
4. La richiesta debitamente firmata dal richiedente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - generalità del richiedente;
 - denominazione della strada, numero civico e l'eventuale indicazione della località;
 - descrizione sintetica dell'opera da eseguire e dei tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori;
 - inizio presunto dei lavori e durata presunta (se conosciuta);
 - nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'impresa esecutrice, del Responsabile dei Lavori e del Responsabile del Cantiere (se conosciuta).
5. Alla richiesta devono essere allegati:
 - planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, la lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, l'individuazione dell'area pubblica da occupare per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
 - sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti, con indicazione dei materiali impiegati, di tutte le quote necessarie per definire l'intervento, le stratigrafie di riempimento e le dimensioni dei ripristini (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc.);
 - la pratica edilizia di riferimento (se esistente);
 - altri elaborati (es. documentazione fotografica, se ritenuti necessari);
 - documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, secondo gli importi stabiliti con specifico atto della Giunta Comunale in vigore al momento di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 27 c. 3 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione".

6. In deroga a quanto previsto al comma 5., considerata l'entità dei lavori necessari per gli interventi riguardanti la realizzazione di allacciamenti alla rete esistente, la richiesta dovrà essere redatta utilizzando l'"Allegato B";
7. La società cui è conferita la gestione delle infrastrutture e del patrimonio comunale redige l'istruttoria della richiesta.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dal Comune di Imola entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta.
9. In caso di mancato accoglimento della domanda il gestore in fase di istruttoria comunicherà al richiedente e per conoscenza al Comune di Imola, i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
10. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documentazione.
11. Nei casi in cui sia confermato dal gestore il mancato accoglimento della richiesta anche a fronte delle osservazioni presentate dal richiedente, il Comune rilascia il provvedimento finale di diniego.
12. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico viene sospeso qualora si rendano necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tali casi il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.
13. L'autorizzazione può essere ritirata solo a seguito della presentazione della fidejussione e dell'assicurazione previste dall'art. 6 del presente Regolamento.
14. Ogni autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico ha una validità temporale di 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione della specifica autorizzazione da parte del Comune.
15. Termini più o meno restrittivi dell'autorizzazione, potranno essere definiti dal gestore in funzione della programmazione degli interventi del Comune di Imola o di altre Pubbliche Amministrazioni, dei luoghi in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati, e/o autorizzati, e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale.
16. I lavori di scavo e di ripristino provvisorio dovranno iniziare e concludersi entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.
17. Trascorso infruttuosamente tale termine, la suddetta autorizzazione è da ritenersi automaticamente decaduta.
18. Per motivi eccezionali, il titolare dell'autorizzazione potrà richiedere per una sola volta una proroga dei termini, specificando le motivazioni per le quali non sia stato possibile ultimare i lavori e il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi ("Allegato H").
19. Tale richiesta verrà conseguentemente valutata e accettata, anche parzialmente solo nel caso in cui i motivi della ritardata esecuzione delle opere siano ritenuti validi.

Art. 4 INTERVENTI URGENTI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi e/o i soggetti privati in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.) sono autorizzati ad eseguire scavi su suolo pubblico anche in assenza di preventiva autorizzazione, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecar danni a persone o cose.
2. Nei casi d'urgenza, i soggetti concessionari di pubblici servizi o chiunque abbia la necessità di intervenire con lavori urgenti, devono dare comunicazione, entro 24 ore dall'inizio dei lavori al

gestore e per conoscenza al Comune di Imola utilizzando il modello allegato "C" al presente Regolamento.

3. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell'intervento urgente, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ("allegato D") come previsto all'art. 4 del Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.
4. In caso di esecuzione di più interventi urgenti mensili, sarà possibile presentare la richiesta di autorizzazione cumulativa ("Allegato D"), entro i primi 15 giorni del mese successivo all'esecuzione, con l'indicazione degli interventi eseguiti.
5. Sono considerati lavori urgenti nei seguenti casi:
 - a) pericolo per l'incolumità pubblica e/o privata;
 - b) grave danno patrimoniale ai beni e alle infrastrutture pubbliche e private;
 - c) interruzione di servizio di rilevanza sociale

Art. 5 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE

1. Gli oneri posti a carico sia dei privati che dei concessionari di pubblici servizi per la realizzazione di scavi su suolo pubblico sono i seguenti:
 - a) diritti di segreteria a titolo di rimborso delle spese per operazioni tecnico-amministrative (istruttoria e sopralluoghi);
 - b) fidejussione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio e definitivo;
 - c) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi.
2. Il soggetto richiedente, al momento della presentazione della richiesta provvede al versamento dei diritti per operazioni tecnico-amministrative, secondo gli importi stabiliti con specifico atto della Giunta Comunale, in vigore al momento della presentazione della domanda. Il pagamento viene effettuato attraverso la modalità del PAGO PA.
3. Il mancato versamento dell'importo previsto per i diritti di operazioni tecnico-amministrative non consente l'avvio del procedimento da parte del gestore.
4. In deroga a quanto riportato nei punti precedenti, i soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi e/o altri interventi su suolo pubblico possono effettuare un versamento complessivo annuale calcolato sulla base degli interventi dell'anno precedente. Tale versamento deve essere effettuato entro il 1° gennaio di ogni anno solare a fronte delle richieste che verranno presentate nel corso dell'anno solare di riferimento.
5. Entro il 30 gennaio di ogni anno solare il gestore verifica il numero complessivo delle richieste dell'anno precedente e determina il relativo conguaglio (in dare o avere) da sommarsi o sottrarsi al versamento per l'anno in corso.
6. Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento del ritiro di ogni autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, deve consegnare l'originale di specifica fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo, costituita a favore dell'Amministrazione Comunale, così come disciplinato dall'art. 6 del presente Regolamento.
7. La mancata costituzione della suddetta fidejussione non consente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
8. Qualora al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione sia già individuata la ditta esecutrice dei lavori, la fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo

e ripristino definitivo, può essere costituita dalla ditta stessa. Inoltre la ditta deve sottoscrivere la richiesta di autorizzazione.

9. Qualora il soggetto richiedente sia un privato, al momento del ritiro di ogni autorizzazione per lavori di scavo, deve consegnare copia di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (cose e/o persone), diretti e/o indiretti che possono avvenire durante tutta la durata dei lavori, intestata direttamente al titolare dell'autorizzazione o all'impresa esecutrice. Il massimale coperto da tale polizza non può essere inferiore a € 3.000.000,00.
10. Restano a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione eventuali imposte, tasse e canoni previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 6 VIGILANZA

Il gestore per conto del Comune di Imola, tramite i propri tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, esercita la vigilanza sull'esecuzione delle opere di scavo e della successiva rimessa in pristino del suolo pubblico e/o della pavimentazione stradale e/o delle pertinenze stradali interessate dallo scavo nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 7 GARANZIE

1. Ai sensi di quanto riportato all'art. 4 del presente Regolamento, il soggetto richiedente, sia privato, sia concessionario di pubblici servizi, al momento del ritiro dell'autorizzazione, deve dimostrare l'avvenuta costituzione, a favore dell'Amministrazione Comunale, di fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino definitivo ed esecuzione di tutti gli interventi necessari all'eliminazione di ogni situazione di pericolo per la circolazione stradale.
2. La suddetta fidejussione, che il soggetto richiedente deve costituire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, è determinata in misura pari al 100% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo (determinata dai tecnici del gestore), calcolata sulla base dei seguenti costi unitari:
 - interventi su suolo pubblico con pavimentazione in conglomerato bituminoso: € 30,00 per ogni mq. di ripristino (oltre IVA di legge);
 - interventi su suolo pubblico con pavimentazione in materiale lapideo (pietra, ciottoli, porfido, ecc.): € 250,00 per ogni mq. di scavo (oltre IVA di legge);
 - interventi su suolo pubblico con manto erboso e/o arbusti, e/o alberi, e/o aiuole, ecc.: € 15,00 per ogni mq. di ripristino (oltre IVA di legge).

Tali costi vengono adeguati con atto della Giunta Comunale tenuto conto delle variazioni intervenute, degli indici ISTAT e dei prezzi dei materiali.

L'importo della suddetta fidejussione a garanzia non deve comunque mai essere inferiore a € 500,00.

3. Qualora al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione sia già stata individuata la ditta esecutrice dei lavori, la fidejussione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo può essere costituita dalla ditta stessa.
4. La mancata costituzione della suddetta fidejussione non consente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
5. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi o altri interventi su suolo pubblico possono sottoscrivere una fideiussione complessiva annuale. L'entità della fidejussione annuale è determinata in misura pari al 30% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino definitivo e viene determinata dal gestore sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento), mediante l'utilizzo dei costi unitari riportati al

comma 2. A tali costi deve essere aggiunta l'I.V.A. di legge. L'entità della suddetta fidejussione annuale non è comunque inferiore ad € 50.000,00.

6. Tale garanzia deve essere costituita entro il 1° gennaio di ogni anno solare e deve avere validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. L'importo della suddetta fidejussione annuale prestata costituisce garanzia per l'Amministrazione Comunale relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi.
7. Qualora il gestore rilevi una o più inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento, in tutto o in parte, della fidejussione annuale versata. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi deve reintegrare la fidejussione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della fidejussione annuale stessa.
8. Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori annui di scavo e ripristino definitivo (per ognuno dei quali sia stato rilasciato il verbale di esecuzione a regola d'arte), il Comune di Imola autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata (fidejussione o fideiussione) a partire dal 30 giugno ed entro il 30 settembre dell'anno successivo.
9. Qualora il soggetto titolare di una qualsiasi delle autorizzazioni contemplate nel presente Regolamento non esegua correttamente i lavori autorizzati, l'Amministrazione Comunale si riserva di escutere, in tutto o in parte, la fidejussione prestata a copertura dei danni prodotti dalla imperfetta realizzazione dei lavori, desumibile da specifico verbale redatto in contraddittorio fra il gestore ed il titolare dell'autorizzazione.
10. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Imola e prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile. Sono comunque fatti salvi tutti i maggiori danni subiti da parte del Comune di Imola.
11. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione e/o l'impresa esecutrice dei lavori è inoltre obbligato a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (cose e/o persone) per danni diretti e/o indiretti che possono avvenire durante i lavori e prima del ripristino definitivo con massimale assicurato per ogni sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.
12. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penali in caso di incidenti o danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone cagionati durante l'esecuzione dei lavori o derivanti da non corretta esecuzione degli interventi effettuati dal titolare dell'autorizzazione o da chi per esso.
13. Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003, i concessionari di infrastrutture di comunicazione elettronica sono esonerati dal pagamento di qualunque onere o canone non espressamente previsto dalla legge, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'art. 1 comma 816 della legge 27/12/2019 n. 160 (canone unico patrimoniale).
14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 6 D.lgs. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi e modi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 8 COMUNICAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI – VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, la data di inizio dei lavori e la loro durata, al Comune di Imola, al gestore e agli altri Enti o Società potenzialmente interessate, via fax o via telematica, utilizzando il modello "Allegato E" al presente Regolamento.
2. In caso di interventi di estensione o di rifacimento di consistenti tratti di rete, la comunicazione di inizio dei lavori deve essere inviata almeno 20 (venti) giorni prima dell'effettivo inizio, al fine di informare i residenti interessati dai lavori.
3. La comunicazione di inizio dei lavori deve contenere obbligatoriamente il nominativo dell'impresa esecutrice, del responsabile dei lavori, del capo cantiere e il recapito telefonico dello stesso per l'eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità.
4. Copia dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori deve essere fornita all'impresa esecutrice dei lavori e conservata dalla stessa nel luogo dei lavori, unitamente alla dimostrazione dell'avvenuta comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari del gestore preposti alla vigilanza e controllo, ad eccezione degli interventi di riparazione e guasti urgenti.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare al Comune di Imola e al gestore del patrimonio comunale, informando anche gli altri Enti o Società potenzialmente interessate, via fax o via telematica, la data di ultimazione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio. Per la trasmissione della suddetta comunicazione dovrà essere utilizzato il modello "F" allegato al presente Regolamento.
6. Trascorsi 120 (centoventi) giorni ed entro 180 (centottanta) giorni, salvo cause di forza maggiore, dalla data di ultimazione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio si deve procedere con l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo.
7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento deve comunicare preventivamente (non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori) Comune di Imola e al gestore del patrimonio comunale, via fax o via telematica, la data di inizio lavori di ripristino definitivo e la durata degli stessi, utilizzando il modello allegato "G" al presente Regolamento.
8. Entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, il Comune autorizza lo svincolo della garanzia prestata previa comunicazione della verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del gestore. Come indicato all'art. 7, nel caso di garanzia annuale prestata da concessionari di pubblici servizi, lo svincolo avviene dopo il 30 giugno dell'anno successivo e comunque entro il 30 settembre.
9. Nel caso in cui l'inizio e/o l'ultimazione dei lavori di scavo e/o di ripristino definitivo subiscano delle variazioni temporali nell'esecuzione, il titolare dell'autorizzazione deve darne tempestiva comunicazione al gestore e al Comune di Imola.

Art. 9 PIANO ANNUALE INTERVENTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, interventi su suolo pubblico durante l'anno solare, entro il 30 novembre di ogni anno comunicano al gestore e al Comune di Imola il piano degli interventi programmati.
2. L'Amministrazione Comunale, attraverso il gestore, si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito che i predetti soggetti devono recepire in sede di attuazione delle relative attività.

Art. 10 PRESCRIZIONI E RESPONSABILITA'

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad effettuare i lavori autorizzati e di ripristino a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche incluse nel modello "Allegato I" al presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente l'autorizzazione a propria cura e spese idonea segnaletica di preavviso dei lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona manomessa.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento comporti modifiche alla viabilità, il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza emessa dalla Polizia Locale di Imola.
4. Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di piena sicurezza.
5. Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve eseguire gli interventi autorizzati di posa in opera di canalizzazioni e/o sottoservizi, in modo tale che la profondità di posa dell'estradosso dei manufatti protettivi degli stessi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a metri 1,00, nel rispetto dell'art. 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m., Prescrizioni più restrittive possono essere imposte nella specifica autorizzazione.
6. Per la posa delle infrastrutture delle telecomunicazioni, in deroga al comma 5., si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 1/10/2013 "Decreto scavi" e alla Legge 108/2021 per la parte riguardante la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
7. Per le operazioni di scavo per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali, si applicano le prescrizioni di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 e tabelle A - B - C allegate al presente Regolamento.
8. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve verificare preventivamente la proprietà delle aree interessate dai lavori.
9. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve verificare preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi presso le aree interessate dai lavori e valutare le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i relativi gestori.
10. Il soggetto titolare dell'autorizzazione deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.) e deve dichiarare in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione la piena rispondenza alla totalità delle prescrizioni normative vigenti. Pertanto il soggetto titolare dell'autorizzazione deve ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni.
11. Qualora per esigenze normative e/o tecniche e/o operative si renda necessario lo spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il soggetto titolare dell'autorizzazione, nel rispetto degli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", deve provvedere totalmente a propria cura e spese allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.
12. Per la posa delle infrastrutture delle telecomunicazioni, in deroga al comma 11., si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo II Capo V del D.lgs. 259/2003 e ss.mm.;

13. La posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati deve avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo svolgimento dei lavori, in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.
14. Il soggetto titolare dell'autorizzazione assume sia l'onere del costante monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) fino all'esecuzione del ripristino definitivo e al successivo verbale di esecuzione a regola d'arte.
15. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è da ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino al verbale di esecuzione a regola d'arte e in particolare:
- della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale), il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al verbale di esecuzione a regola d'arte;
 - della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori;
 - della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori;
 - del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
 - del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
13. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è inoltre obbligato a presentare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, con le modalità previste all'art. 5 e con massimale assicurato per ogni sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa, a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso titolare o da chi per esso.
14. Il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi a rete, deve fornire in allegato alla comunicazione di fine lavori e ripristino provvisorio, al gestore del patrimonio comunale e al Comune di Imola, la planimetria georeferenziata di tracciamento delle canalizzazioni e/o sottoservizi“ così come risulta posata, per l'individuazione della stessa sul posto (in formato shapefile e .DXF).
15. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse riscontrare durante lo svolgimento delle lavorazioni la necessità di eseguire variazioni quantitative e/o qualitative non sostanziali rispetto a quanto autorizzato, previa integrazione degli elaborati

tecnici dovrà darne immediata comunicazione al gestore ed al Comune di Imola che provvederà ad autorizzare gli interventi ulteriori.

Art. 11 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di sedi stradali esistenti, il gestore della rete stradale comunale informa i soggetti concessionari di pubblici servizi, in modo che questi possono programmare eventuali interventi sulle proprie reti, concordando in via preliminare, le tempistiche di esecuzione dei lavori.
2. Qualora per i lavori di cui al precedente comma o per qualsiasi altra esigenza dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'art. 28 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", si renda necessario modificare o spostare le opere e gli impianti di concessionari di pubblici servizi, gli oneri relativi sono a carico dei gestori dei pubblici servizi. I termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori devono essere concordati preventivamente tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di inadempienza il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi ingiustificati il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni sottoscritte con l'Amministrazione Comunale.
3. Nei casi in cui le opere o canalizzazioni da eseguire da parte di terzi siano ritenute collocabili all'interno di apposite gallerie o cunicoli già realizzati dal Comune, le relative spese saranno a carico dei concessionari.

Art. 12 INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE

1. Salvo casi imprevedibili, di estrema urgenza e dovuti a cause di forza maggiore, non viene rilasciata nessuna autorizzazione allo scavo su suolo pubblico, prima che siano decorsi:
 - a) 3 anni dall'ultimazione dei lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale di strade esistenti;
 - b) 5 anni dal collaudo dei lavori di costruzione di nuove strade o di particolari opere di arredo urbano.
2. In deroga a quanto sopra possono essere autorizzati solo interventi che i soggetti concessionari di pubblici servizi sono obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale. In questi casi i lavori di ripristino possono interessare porzioni più ampie e complete di pavimentazione stradale da definirsi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cura del Servizio Manutenzioni Strade.

Art.13 SANZIONI

1. Chiunque esegua lavori in assenza di autorizzazione, con autorizzazione decaduta o in violazione delle disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e in difformità da quanto prescritto dal presente Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 21 c. 4 e 5 del D.lgs. n. 285/92 e successive modificazione e integrazioni, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.
2. Chiunque esegua lavori senza esporre in cantiere l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 27 c. 10, 11 e 12 del D.lgs. n. 285/92 e s.m., fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione prevista per legge.

3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non adempia al proprio obbligo di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) fino al rilascio del verbale di esecuzione a regola d'arte, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 14 del presente Regolamento, il Comune di Imola, tramite i tecnici del gestore del patrimonio, ordinerà, anche via fax o via telematica, al soggetto titolare dell'autorizzazione di eseguire immediatamente i suddetti interventi finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale). Nel caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune di Imola, con addebito di ogni onere e spesa a carico del titolare dell'autorizzazione, con escussione della fidejussione prestata, oltre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c. 4 e 5 del D.lgs. n. 285/92 e s.m..
4. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, ometta di comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, la data di inizio dell'intervento autorizzato e la durata dell'intervento stesso, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento, è da ritenersi inadempiente in merito. In tal caso è possibile l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 c. 4 e 5 del D.lgs. n. 285/92 e successive modificazione.

Art.14 MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che si renda necessario per qualsiasi causa o ragione, relativo alle opere eseguite nel corpo stradale e/o nelle sue pertinenze, formanti oggetto di autorizzazione (canalizzazioni, cavidotti, tubazioni, allacciamenti, pezzi speciali, pozzetti, chiusini, tombinamenti, ecc.), è sempre e comunque a totale carico del titolare dell'autorizzazione stessa, sollevando l'Amministrazione Comunale e il gestore, da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a cose o persone.
2. Il gestore del patrimonio comunale per conto del Comune di Imola può prescrivere l'esecuzione di opere di manutenzione su manufatti autorizzati, nonché l'osservanza di determinate norme tecniche, nell'interesse della viabilità, della sicurezza alla circolazione e della tutela dell'integrità stradale.
3. L'inosservanza delle suddette prescrizioni può comportare la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione dell'opera. Può altresì comportare revoca dell'occupazione di suolo pubblico la mancata manutenzione, fatti salvi il risarcimento dei danni causati alle strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune di Imola, e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento e relativi allegati entra in vigore il 1 agosto 2022.
2. Le norme contenute saranno applicate alle domande di concessione pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.